



COMUNE DI
BELLAGIO

REGOLAMENTO

PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL DEMANIO LACUALE DI BELLAGIO

(LL. RR N. 22/1998, N. 1/2002, N. 24/2009 e N. 6/2012)

Approvato con D.C.P. n. 6 del 13.02.2014

modificato con delibera di Consiglio Comunale n.	31	del 28.11.2014
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.	26	del 12.10.2015
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.	30	del 19.12.2016
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.	9	del 10.05.2017
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.	20	del 19.09.2018
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.		del .11.2021

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ

- 1.** Il presente Regolamento ha per oggetto la concreta applicazione della delega della Regione Lombardia, a favore dei Comuni, per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali regionali ai sensi della L. R. 29 ottobre 1998, n. 22 e statali ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi ai sensi della L. R. 06 novembre 2009, n. 24, della L.R. 6 del 04.04.2012 e del R.R. n. 9 del 27.10.2015 e s.m.i..
- 2.** Le finalità che s'intendono perseguire sono:
 - promozione e valorizzazione del demanio lacuale di Bellagio;
 - gestione diretta e manutenzione dei porti turistici, approdi e campi di boe ubicati nel territorio di Bellagio.

Articolo 2

TIPOLOGIE DI AREE DEMANIALI LACUALI - DEFINIZIONI

- 1.** Le zone demaniali lacuali sono suddivise:
 - a.** aree demaniali di terra (spiagge);
 - b.** aree lacuali di alveo;
 - c.** aree lacuali immediatamente prospicienti le zone di terra;
 - d.** aree lacuali destinate alla nautica da diporto:
 - porto turistico;
 - approdo turistico;
 - punti d'ormeggio.
 - pontili
- 2.** Le aree di cui alla lett. **a)** del precedente comma, sono quei territori contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività per finalità turistiche e ricreative.
- 3.** Le aree di cui alla lett. **b)** del primo comma sono quelle estensioni che vengono coperte dal bacino idrico con la piena ordinaria.
- 4.** Le aree di cui alla lettera **c)** del primo comma sono tutte le aree dell'alveo sulle quali prospettano le aree di cui ai punti precedenti.
- 5.** Le aree di cui alla lett. **d)** del primo comma, sono:
 - **porto turistico:**
il complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a lago allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
 - **approdo turistico:**
la porzione dei porti destinati a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
 - **punti d'ormeggio:**
le aree demaniali lacuali e gli specchi d'acqua dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto;
 - **pontile:**

struttura di uso pubblico o privato, ubicata all'interno o all'esterno dei porti turistici di facile rimozione destinata all'ormeggio di una o più imbarcazione o natante

6. Per l'esatta individuazione del limite di estensione delle zone di cui innanzi, si fa riferimento a quello fissato dall'art. 1 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 17 settembre 1959, n. 1377 e cioè quello risultante a quota **199,19** m.s.l.m. (metri centonovantanove virgola diciannove sul livello del mare).

Articolo 3

CONCESSIONE - NATURA DELLA CONCESSIONE – TIPOLOGIE DI CONCESSIONI

1. L'assegnazione delle aree lacuali demaniali non destinate al prioritario uso pubblico avverrà tramite l'istituto della **"Concessione"**.
2. La concessione ha carattere essenzialmente **"fiduciario"** e quindi, ha importanza fondamentale l'elemento dell'affidamento diretto dell'uso del bene ad una **precisa persona fisica**.
3. È quindi vietata la subconcessione delle aree lacuali.
4. La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento per intervenute pubbliche necessità dall'Amministrazione Comunale.
5. Le concessioni si distinguono in:
 - a. **Concessione minore;**
 - b. **Concessione maggiore;**
 - c. **Concessione ordinaria;**
 - d. **Concessione migliorativa.**
6. Per quanto riguarda le concessioni **minori** e **maggiori** di cui alle lett. **a)** e **b)** del comma 5 del presente articolo, si fa rinvio alla normativa regionale vigente.
7. Le concessioni **ordinarie** di cui alla lett. c) del comma 5 del presente articolo, sono quelle relative all'utilizzo di aree nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione stessa per utilizzo ad esclusive finalità privatistiche e sono normalmente individuate come accessori di immobili privati contigui alle aree demaniali (es. darsene, giardini, ecc.).
8. Le concessioni **migliorative** di cui alla lett. d) del comma 5 del presente articolo, sono quelle relative all'utilizzo di aree da assoggettarsi ad interventi ed investimenti migliorativi dell'area stessa, secondo i criteri e le procedure di cui al successivo articolo 11, per utilizzo ai fini commerciali – turistico ricettivi dell'area stessa.

Articolo 4

RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni in ogni modo denominate, sono rilasciate dall'Ufficio Comunale per le Concessioni Demaniali (U.C.C.D.).

Articolo 5

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER I POSTI BARCA - DURATA

1. L'assegnazione delle aree demaniali in acqua ed in terra per i **posti barca** nei Porti di "San Giovanni", "Loppia", "Punta Spartivento" e "Lido" e "Rampa di Pescallo" sarà

effettuata su proposta di un apposito "*Nucleo di Valutazione*" di cui al successivo articolo 16, secondo i seguenti criteri esposti in ordine decrescente di importanza:

- 1° titolari di licenze comunali di servizio pubblico di noleggio con conducente residenti e domiciliati nel Comune di Bellagio;
- 2° pescatori professionisti residenti e domiciliati in Bellagio;
- 3° attività istituzionale senza fini di lucro convenzionate con il Comune;
- 4° attività di noleggio (rent a boat) effettuata da imprenditori residenti e domiciliati in Bellagio, nella misura di 3 posti barca;
- 5° unità di navigazione di residenti dando precedenza a quelle di attuali concessionari di posti barca;
- 6° unità di navigazione di domiciliati (secondo case) dando precedenza a quelle di attuali concessionari di posti barca;
- 7° attuali concessionari di posto barca.

I predetti criteri determineranno il diritto al posto. Fatto salvo tale diritto, la specifica assegnazione di porto e posto barca sarà effettuata garantendo la priorità dei precedenti assegnatari.

2. Viene tassativamente escluso il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.
3. I natanti o le imbarcazioni che intendono ottenere la concessione di ormeggio nei porti di cui al comma 1, dovranno avere le seguenti dimensioni minime e massime:
 - lunghezza minima fuori tutto: 3 metri;
 - lunghezza massima fuori tutto: 7 metri;
 - larghezza massima 2.50 metri;
 - pescaggio congruo alla profondità del porto.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle imbarcazioni adibite a servizio pubblico di noleggio con conducente o munite di licenza comunale.
5. Sono salvi i posti di emergenza e transito stabiliti dalla Commissione Porti e i casi previsti dalla Direttiva Regionale – deliberazione Giunta Regionale 22.12.1999 n. 6/47317 -, le imbarcazioni storiche e le altre imbarcazioni di pubblico servizio e/o utilità riconosciute con atto dell'Amministrazione Comunale, che verranno esaminati a parte.
6. La durata delle concessioni in questione è stabilita in un massimo di anni sei.

Articolo 6

DARSENE DEL LIDO

1. Le quattro darsene del Lido sono state acquistate al demanio comunale in data 09/11/2005 con atto a Rep. n. 80871/9207 del Notaio Dott. Carlo Cafiero di Milano, registrato a Milano il 16/11/2005 al n. 16729 Serie 1T, trascritto a Como il 17/11/2005 al n. 41135 Gen. e al n. 26060 Part. Alle darsene si applicano, in quanto compatibili, le norme del vigente Regolamento Comunale con le seguenti specifiche:
 - a) il canone a carico dei concessionari è determinato, per analogia, mediante l'applicazione delle tariffe e dei criteri dei canoni demaniali di cui alla norma regionale L.R. n. 6 del 04.04.2012 e successivo Regolamento Regionale n. 9 del 27.10.2015. In particolare, è applicata la riduzione del 50% prevista dall' allegato II – tabella fruibilità dei canoni di concessione demaniale di cui al R.R. n. 9/2015 (uso pubblico

limitato al terrazzo superiore) in considerazione che il predetto terrazzo soprastante sia parte integrante del lungolago e da sempre destinata al pubblico utilizzo;

b) l'assegnazione delle darsene del Lido sarà effettuata mediante l'applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal precedente articolo 5 del presente Regolamento e con le seguenti ulteriori specificazioni:

1° titolare di licenza comunale di servizio pubblico di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Bellagio e residente nel Comune di Bellagio;

2° titolare di licenza comunale di servizio pubblico di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Bellagio e residente in altro Comune;

3° titolare di licenza comunale di servizio pubblico di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune e residente nel Comune di Bellagio;

4° titolare di licenza comunale di servizio pubblico di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune e residente in altro Comune;

2. I criteri aggiuntivi predetti si applicano, per analogia, anche alle altre categorie individuate dal Regolamento, per quanto compatibili.

Articolo 7

SPIAGGIA DI LOPPIA

1. Le rive di Loppia, a causa della posizione geografica particolarmente esposta ai venti dei quadranti settentrionali e alle variazioni del livello del lago, non risultano funzionali per l'ormeggio o l'alaggio dei natanti né tanto meno per le imbarcazioni di qualsiasi genere e tipo. Nei periodi piovosi, che determinano un rapido innalzamento del lago e che si ripresentano in modo ricorrente, le correnti lacuali depositano su queste rive ingenti quantità di legname e rifiuti, provenienti dai numerosi corsi d'acqua che si immettono nel lago. Il fenomeno si manifesta in maniera preponderante nel tratto antistante la Villa Poldi Pezzoli - Trivulzio.
2. Il tratto di riva sottostante la Villa Poldi Pezzoli - Trivulzio, dagli scogli sino al canale di deflusso della tombinatura pubblica di Via Melzi D'Eril antistante il tunnel, dovrà essere mantenuto libero da imbarcazioni, sia per consentire l'accesso ai mezzi meccanici idonei alla raccolta dei materiali ed alla pulizia, sia per consentire la balneazione.
3. Le previsioni di cui al punto precedente non si applicano ai battelli del Palio ed alle loro attuali slitte.
4. La rimanente parte della riva di Loppia potrà essere occupata da un massimo di n. 4 natanti (con esclusione di motoscafi e gommoni), fatto salvo, sino ad esaurimento, il rinnovo delle concessioni in essere nel rispetto del successivo comma 8, previo rilascio di apposita concessione temporanea, per anni due, da richiedere al Comune entro il 31 dicembre. Avranno priorità i residenti/domiciliati nella frazione Loppia, quindi i residenti/domiciliati nelle altre frazioni del Comune di Bellagio. I concessionari dovranno sempre lasciare uno spazio di tre metri libero dal bagnasciuga al natante, per consentire la pulizia della riva.
5. Il canone della concessione sarà fissato, in maniera forfettaria, dalla Commissione Porti, e dovrà essere pagato al Tesoriere del Comune, in un'unica soluzione. Sarà titolo probatorio della concessione.

6. Il canone suddetto non è riducibile in ragione del tempo di occupazione e, pertanto, resterà immutato nell'importo anche per periodi brevi di occupazione.
7. Le imbarcazioni e/o i natanti non in regola al 31 marzo di ogni anno saranno rimosse. Il proprietario sarà tenuto al pagamento delle spese e di una sanzione amministrativa da €. 200,00 a €. 500,00=.
8. Su tutta la riva sono vietati:
 - l'occupazione da parte di motoscafi, gommoni e barche di lunghezza superiore a mt.5,50 con eccezione dei battelli del Palio e delle barche d'epoca in legno;
 - l'utilizzo di gomme automobilistiche, cassette per bottiglie, bancali, ecc;
 - le coperture delle imbarcazioni non confezionate su misura;
 - il deposito di strutture, binari e carrelli in metallo;
 - slitte di sagoma superiore alla barca di oltre 50 cm. ed in materiali diversi dal legno.I proprietari dei natanti saranno tenuti a spostarli immediatamente in caso di innalzamento del lago.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà l'automatica decadenza della concessione, con conseguente rimozione ed applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 7.
9. La piccola riva sita sul lato nord del porto di Loppia (adiacente la darsena di Villa Melzi) non potrà essere occupata da imbarcazioni. Il Comune provvederà a rimuovere eventuali imbarcazioni ivi collocate abusivamente. Il proprietario sarà tenuto al pagamento delle spese e di una sanzione amministrativa da €. 200,00 a €. 500,00=.

Articolo 8

SPIAGGETTA DI PESCALLO

1. La spiaggia della Piazzetta di Via Sfondrati di Pescallo, a causa delle variazioni del livello del lago, non risulta funzionale per l'ormeggio o l'alaggio dei natanti né tanto meno per le imbarcazioni di qualsiasi genere e tipo.
2. L'occupazione della spiaggia della Piazzetta di Via Sfondrati di Pescallo è comunque riservata ad un massimo di posti barca che sarà annualmente stabilito dalla Commissione Porti, previo rilascio di apposita concessione temporanea.
3. Il canone della concessione sarà fissato annualmente in maniera forfettaria dalla Commissione Porti, dovrà essere pagato al Tesoriere del Comune, in un'unica soluzione e sarà titolo probatorio della concessione.
4. Il canone suddetto non è riducibile in ragione del tempo di occupazione e pertanto resta immutato nel suddetto importo anche per periodi brevi di occupazione.
5. E' vietato il deposito permanente di strutture e carrelli in metallo, fatte salve eventuali deroghe indicate nell'apposita concessione temporanea di cui al comma 2 del presente articolo

Articolo 9

PONTILI PUBBLICI

1. Sono pontili pubblici quelli realizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale o acquisiti da terzi, per qualsiasi motivo;

2. I pontili di cui al comma 1 sono utilizzati per le operazioni di imbarco e sbarco, per il tempo strettamente necessario, sia da parte di diportisti privati che da parte di operatori professionali; a questi pontili non è consentita la sosta;
3. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, riserva l'uso di uno o più pontili pubblici a specifiche categorie di operatori professionali, al fine di garantire idonee possibilità di imbarco e sbarco ai turisti di tutto il mondo che giungono a Bellagio ogni anno.

Articolo 10

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA

1. Le domande per l'assegnazione del posto barca dovranno essere presentate dai legittimi proprietari all'Ufficio Protocollo del Comune di Bellagio nel periodo **dal 1° NOVEMBRE al 30 NOVEMBRE** su apposito modulo predisposto dagli uffici ed in competente bollo.
2. Il suddetto periodo valido per la presentazione delle domande è perentorio; per cui non saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute anteriormente o posteriormente a detto periodo.
3. Alla domanda dovranno essere allegate n. 2 fotografie del natante, copia del libretto del motore e della relativa assicurazione.
4. Ciascun utente privato può presentare solo ed esclusivamente un'unica domanda di assegnazione del posto barca.

Articolo 11

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER BOE E PONTILI - DURATA

1. Per gli ormeggi su boe e le concessioni minori riguardanti pontili fissi o mobili, valgono gli stessi criteri stabiliti all'articolo 5 del presente Regolamento, con esclusione delle dimensioni.
2. Il Comune di Bellagio si riserva la facoltà di dare in concessione il campo boe della rada di Pescallo ad un unico Circolo velico, previa intesa e convenzione che garantisca il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 12

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ORDINARIE - DURATA

1. L'assegnazione delle aree demaniali in acqua ed in terra per le concessioni **Ordinarie** sarà effettuata, di norma, previa gara ad evenienza pubblica.
2. Si prescinde dalla gara qualora l'area o l'immobile sia di stretta pertinenza di proprietà privata e quest'ultima ne abbia richiesto la concessione.
3. È consentito apportare migliorie alla struttura. Quest'ultime dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
4. L'interessato dovrà presentare all'Ufficio Comunale istanza – in competente bollo - ove sono riportati tutti i dati anagrafici e fiscali, con descrizione dettagliata dell'oggetto della richiesta, allegando, se del caso, fotografie, planimetrie e disegni opportunamente disposti da un tecnico abilitato.

5. L'Ufficio, istruita la pratica e sentito eventualmente il Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 16, procede al rilascio della concessione.
6. Le concessioni ordinarie avranno la durata compresa tra anni 1 (uno) e anni 15 (quindici) dalla data di assegnazione. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione salvo il pagamento del canone annuo e rimessa in pristino dell'area concessagli previa comunicazione agli uffici.

Articolo 13

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI MIGLIORATIVA - DURATA

1. L'assegnazione delle aree demaniali in acqua ed in terra per le concessioni **Migliorative** sarà effettuata con le modalità di cui al D. Lgs n. 56/2016 e s.m.i., all'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base all'applicazione congiunta di coefficienti di valutazione attribuiti nell'ordine decrescente di importanza, ai seguenti elementi:
 - a. costo degli interventi e degli arredi e/o attrezzature;
 - b. valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
 - c. minor durata della concessione
 - d. canone offerto al comune;
 - e. tempi di esecuzione dei lavori.
2. La valutazione è affidata ad una Commissione costituita ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.
3. La Commissione, al termine dei propri lavori, redige apposito verbale con la graduatoria finale delle offerte e le eventuali indicazioni conclusive dirette all'Amministrazione Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale, su proposta della Commissione, approva l'offerta più vantaggiosa e affida la concessione alla Ditta che ha proposto l'offerta.
5. L'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'aggiudicazione qualora i progetti offerti non siano ritenuti idonei dalla Commissione ovvero la stessa ritenga che le ditte non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che per questo possano essere sollevate eccezioni o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.
6. L'Amministrazione potrà addivenire all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta ammissibile, quando questa sia ritenuta idonea e congrua da parte dell'apposita Commissione giudicatrice.
7. La concessione **migliorativa**, avrà la durata variabile da un minimo di anni 5 ad un massimo di anni 30.

Articolo 14

SUBCONCESSIONE

1. È vietata la subconcessione delle aree pena decadenza della concessione stessa.

Articolo 15

DECADENZA

1. La concessione decadrà "*ope legis*" nei seguenti casi:
 - a. mancato pagamento del canone;

- b.** abbandono negligente dell'area in concessione;
- c.** subconcessione.

Articolo 16

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- 1.** Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta Comunale ed è composto da n. 5 (cinque) componenti scelti tra le seguenti categorie:
 - Esperti locali del settore;
 - Rappresentanti del mondo associativo (imprenditori ecc.);
 - Funzionari degli Uffici Comunali.
- 2.** I compiti del Nucleo di Valutazione consistono nel:
 - monitorare e stabilire la capienza dei porti con redazione di apposita planimetria;
 - proporre agli Uffici Comunali le graduatorie per l'assegnazione dei posti barca che dovrà essere effettuata entro il 31 DICEMBRE di ogni anno, per l'anno successivo;
 - segnalare eventuali opere di manutenzione ordinaria o straordinaria necessarie al fine di mantenere i porti in buono stato di conservazione;
 - proporre eventuali modifiche al presente regolamento;
 - esprimere pareri in materia di demanio lacuale.
 - Stabilire annualmente il numero di posti barca per la Spiaggia di Loppia e per la spiaggetta della Piazzetta di Via Sfondrati di Pescallo;
 - Stabilire annualmente il canone forfettario della concessione per i posti barca per la Spiaggia di Loppia e per la spiaggetta della Piazzetta di Via Sfondrati di Pescallo
- 3.** Il Nucleo di Valutazione annualmente aggiorna la graduatoria alla luce delle decadenze, delle rinunce e delle nuove domande.

Articolo 17

DELEGATO DI PORTO

- 1.** È istituita la figura del Delegato di Porto che verrà nominato dalla Giunta Comunale.
- 2.** Il Delegato di Porto avrà il compito di riferire, relazionare e segnalare all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Bellagio in merito al rispetto del presente Regolamento da parte dei concessionari nonché sullo stato dei porti.

Articolo 18

RIMOZIONI DI NATANTI E/O STRUTTURE

- 1.** I natanti e/o le strutture non in regola con il presente regolamento potranno essere rimosse d'ufficio con relativo addebito delle spese ai diretti interessati salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 19

ONERI CONCESSORI E TERMINE DI PAGAMENTO

- 1.** Gli oneri concessori sono stabiliti in conformità alle tabelle All. A), B) e C) di cui alla Legge Regionale n. 6 del 04.04.2012 e R.R. n. 15 del 27.10.2015 e s.m.i..

2. Il pagamento degli oneri concessori come innanzi determinati dovranno essere pagati con le seguenti modalità:
- **Posti barca – Boe e Pontili:**
in tre rate annue, a mezzo conto corrente postale, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione della concessione e le rimanenti due rate, entro il 30 gennaio di ciascun anno.
 - **Concessione Ordinaria:**
in un'unica soluzione annuale, a mezzo conto corrente postale, entro 30 giorni dalla data di assegnazione della concessione e successivamente a scadenza annuale anticipata.
 - **Migliorativa:**
in conformità all'offerta risultata aggiudicataria.

Articolo 20

UFFICIO U.C.D. - CONTENZIOSO

1. È istituito l'*UFFICIO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DEMANIALI*, per i rapporti con il pubblico e per la definizione dei contenziosi in materia di concessioni demaniali.
2. Tale Ufficio, rappresentato dal Responsabile del Servizio, potrà avvalersi della assistenza consultiva del Nucleo di Valutazione di cui al precedente articolo 16.

Articolo 21

VIGILANZA

1. L'Ufficio Comunale Concessioni Demaniali e la Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento.

Articolo 22

SANZIONI

1. Trascorso il termine di anni 1 (uno) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di mancata regolarizzazione di occupazioni abusive pregresse o di nuove occupazioni abusive di aree demaniali, i trasgressori sono obbligati al pagamento delle spese di rimozione e rimessa in pristino delle aree occupate senza titolo, oltre ai danni cagionati alle aree / strutture occupate, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da **€ 500,00** a **€ 5.000,00** come determinato dal Responsabile del Servizio, sentito il Nucleo di Valutazione, in funzione del periodo di occupazione pregressa, dello stato di manutenzione delle aree occupate e della disponibilità alla pubblica utenza dell'area in questione.
2. Restano salve ed impregiudicate le altre sanzioni previste dalla legge nazionale, regionale e dal codice della navigazione.
3. Le suddette sanzioni si applicano anche ai posti barca nella misura da **€ 50,00** a **€ 500,00**.

Articolo 23

NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia.

2. Su tutte le rive e spiagge del territorio comunale sono vietati il deposito di imbarcazioni e l'occupazione di aree secondo modalità non previste dal presente regolamento

Articolo 24

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.

Indice

Articolo 1	<i>Oggetto e Finalità</i>
Articolo 2	<i>TIPOLOGIE DI AREE DEMANIALI LACUALI - DEFINIZIONI</i>
Articolo 3	<i>CONCESSIONE - NATURA DELLA CONCESSIONE – TIPOLOGIE DI CONCESSIONI</i>
Articolo 4	<i>RILASCIO DELLE CONCESSIONI</i>
Articolo 5	<i>CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER I POSTI BARCA - DURATA</i>
Articolo 6	<i>DARSENE DEL LIDO</i>
Articolo 7	<i>SPIAGGIA DI LOPPIA</i>
Articolo 8	<i>SPIAGGETTA DI PESCALLO</i>
Articolo 9	<i>PONTILI PUBBLICI</i>
Articolo 10	<i>MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAMDE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA</i>
Articolo 11	<i>CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER BOE E PONTILI - DURATA</i>
Articolo 12	<i>CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ORDINARIE - DURATA</i>
Articolo 13	<i>CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI MIGLIORATIVA - DURATA</i>
Articolo 14	<i>SUBCONCESSIONE</i>
Articolo 15	<i>DECADENZA</i>
Articolo 16	<i>NUCLEO DI VALUTAZIONE</i>
Articolo 17	<i>DELEGATO DI PORTO</i>
Articolo 18	<i>RIMOZIONI DI NATANTI E/O STRUTTURE</i>
Articolo 19	<i>ONERI CONCESSORI E TERMINE DI PAGAMENTO</i>
Articolo 20	<i>UFFICIO U.C.D. - CONTENZIOSO</i>
Articolo 21	<i>VIGILANZA</i>
Articolo 22	<i>SANZIONI</i>
Articolo 23	<i>NORMA FINALE</i>
Articolo 24	<i>ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO</i>